ECONOMIA E AFFARI MARITTIMI

Ufficio del sottosegretario di Stato all'Economia

Ordinanza n. XXX/2023

Sintesi: Ordinanza recante regolamento sul controllo metrologico legale degli opacimetri.

Il controllo metrologico dei metodi e degli strumenti di misura in Portogallo è conforme al regime generale approvato con il decreto legge n. 29/2022 del 7 aprile, alle disposizioni normative generali stabilite nel regolamento generale sul controllo metrologico approvato con l'ordinanza n. 211/2022 del 23 agosto, nonché alle disposizioni contenute nelle ordinanze specifiche di ogni strumento di misura.

In vista della pubblicazione di questa posizione giuridica, si rende necessaria l'adozione del regolamento specifico che deve essere rispettato dal controllo metrologico degli opacimetri, abrogando l'ordinanza n. 797/2009 del 1° dicembre.

La presente ordinanza è stata soggetta alla procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle norme sui servizi della società dell'informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.

Pertanto:

Ai sensi dell'articolo 2, lettera a), e dell'articolo 25, paragrafo 1, del decreto legge n. 29/2022 del 7 aprile, in combinato disposto con le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento allegato all'ordinanza n. 211/2022 del 23 agosto, il Governo, per mezzo del sottosegretario di Stato all'Economia, dà mandato di procedere come segue:

Articolo 1

**Oggetto**

Il regolamento sul controllo metrologico legale degli opacimetri allegato alla presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante, è approvato.

Articolo 2

**Clausola di abrogazione**

L'ordinanza n. 797/2009 del 1 dicembre è abrogata.

Articolo 3

**Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

xx xxxxxx 2023. – Il sottosegretario di Stato all'Economia, *Pedro Cilínio*.

ALLEGATO

**REGOLAZIONE SUL CONTROLLO METROLOGICO LEGALE DEGLI OPACIMETRI**

Articolo 1

**Campo di applicazione**

Il presente regolamento si applica agli opacimetri destinati a misurare l'opacità delle emissioni di scarico dei veicoli a diesel.

Articolo 2

**Definizione**

Ai fini del presente regolamento, per "opacimetri" si intendono strumenti progettati per misurare in continuo l'opacità dei gas di scarico emessi dai veicoli.

Articolo 3

**Messa in servizio**

Gli opacimetri devono soddisfare i requisiti metrologici e tecnici definiti nella norma ISO 11614.

Articolo 4

**Indicazione**

(1) L'indicazione degli opacimetri è espressa mediante il coefficiente di assorbimento luminoso, rappresentato dal simbolo k e nell'unità m-1.

(2) I valori di opacità sono percentuali e sono espressi mediante il simbolo N.

(3) Quando il fattore di conversione è debitamente espresso, possono essere accettate altre unità equivalenti sulla base delle unità del Sistema internazionale di unità di misura (SI).

Articolo 5

**Controllo metrologico legale**

Il controllo metrologico legale degli opacimetri è di competenza dell'Istituto di qualità portoghese, I. P. (IPQ, I. P.) e comprende le operazioni di Omologazione del modello, Prima verifica, Verifica periodica e Verifica straordinaria.

Articolo 6

**Omologazione del modello**

(1) L'omologazione del modello deve essere conforme ai requisiti stabiliti dall'articolo 7 del decreto legge n. 29/2022 del 7 aprile e dall'articolo 2 del regolamento allegato all'ordinanza n. 211/2022 del 23 agosto.

(2) Durante il periodo di validità dell'omologazione del modello, tutte le modifiche apportate al modello omologato, mediante la sostituzione di componenti, l'aggiunta di un dispositivo supplementare, la modifica del programma informatico (*software*) installato o le modifiche che possono influenzare i risultati delle misurazioni o le condizioni regolamentari di utilizzo, necessitano di un'omologazione supplementare del modello.

(3) I programmi informatici utilizzati dagli opacimetri devono garantire l'integrità e la riservatezza dei dati ottenuti e presentati e devono essere soggetti a un'identificazione unica e univoca.

Articolo 7

**Prima verifica**

(1) La prima verifica è effettuata prima dell'immissione sul mercato dello strumento, o dopo la sua riparazione e ogni volta che si verifica una violazione del sistema di tenuta, senza verifiche periodiche in quell'anno, con lo stesso periodo di validità.

(2) Le prove di prima verifica devono essere eseguite in conformità ai requisiti metrologici e tecnici di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

(3) I valori massimi di errore ammissibili per la prima verifica sono pari a ± 2% di opacità, N.

Articolo 8

**Verifica periodica**

(1) La verifica periodica ha una frequenza annuale ed è valida per un anno dal suo completamento.

(2) Le prove di verifica periodica devono essere le stesse di quelle stabilite per la prima verifica.

(3) I valori degli errori massimi ammissibili nella verifica periodica devono essere uguali ai valori degli errori massimi ammissibili stabiliti per la prima verifica.

Articolo 9

**Verifica straordinaria**

(1) La verifica straordinaria comprende le prove di verifica periodica.

(2) Nella verifica straordinaria, i valori degli errori massimi ammissibili devono essere uguali ai valori degli errori massimi ammissibili stabiliti per la verifica periodica.

Articolo 10

**Iscrizioni e marcature**

(1) Gli opacimetri presentano, in modo visibile e leggibile, iscrizioni e marcature conformi alle prescrizioni metrologiche di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

(2) Gli opacimetri recano anche il simbolo di omologazione del modello e altri simboli o riferimenti vantaggiosi per il loro utilizzo.

Articolo 11

**Disposizione transitoria**

Gli strumenti in uso possono rimanere in uso in buone condizioni e se, nelle prove di verifica metrologica, riportano errori che non superano i massimi errori ammissibili.

Articolo 12

**Disposizione finale**

Le disposizioni degli articoli precedenti non impediscono la commercializzazione o l'ulteriore utilizzo di opacimetri, corredati da certificati di valutazione della conformità rilasciati da organismi riconosciuti ai sensi della legislazione dell'Unione europea applicabile, nell'ambito dell'attività di metrologia legale, sulla base di specifiche e procedure che garantiscano una qualità metrologica pari a quella di cui al presente regolamento, essendo l'equivalenza valutata da IPQ, I.P.